



Titolo

Settore giovanile e scolastico – categoria “pulcini” - regole di condotta FIGC - Carta dei diritti dei bambini e dei doveri degli adulti - carattere eminentemente promozionale, ludico e didattico - doveri da parte dei dirigenti e delle società - riduzione del numero dei giovani calciatori – criterio secondo cui il calcio è uno sport che deve essere garantito a tutti - criteri di merito tecnico-agonistico – non è conforme

Descrizione

Nella categoria “pulcini, al di là delle legittime esigenze organizzative che possono indurre la società a una riduzione dei tesserati, rilevano i criteri con cui sono selezionati i bambini da allontanare. La scelta unilaterale, non suffragata da idonei elementi oggettivi, si traduce in una condotta adottata in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva che impone a tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo di rispettare lo Statuto, il Codice, le Norme organizzative interne FIGC nonché le altre norme federali e osservare i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. Le regole di condotta dettate dalla FIGC per il settore giovanile e scolastico si desumono dai comunicati ufficiali pubblicati per ogni stagione sportiva e dalla “Carta dei diritti dei bambini e dei doveri degli adulti” diramata dalla FIGC, nei quali viene ribadito che l'attività calcistica del Settore Giovanile e Scolastico si ispira alla Carta dell'ONU sui diritti del ragazzo nello sport (Ginevra 1992 – Commissione Tempo libero ONU), relativa all'attività sportiva giovanile. In particolare rileva l'art. 21 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico secondo il quale “l'attività della categoria “Pulcini” ha carattere eminentemente promozionale, ludico e didattico”. Come evidenziato nella decisione n. 102/CFA/2019-2020 “Ai diritti dei ragazzi indicati nelle suddette fonti normative - tra i quali rientra quello di fare sport, divertirsi e giocare anche se non si è un campione - ci sono altrettanti doveri da parte dei dirigenti e delle società che devono conformare la loro condotta al primario obiettivo di garantire a tutti la possibilità di crescere e maturare attraverso lo sport. Deve ritenersi, pertanto, che in presenza di un'esigenza organizzativa che imponga una riduzione del numero dei giovani calciatori, la Società è tenuta a selezionare i suoi tesserati con modalità e criteri conformi al principio secondo il quale, nella suddetta fascia di età, il calcio è uno sport che deve essere garantito a tutti”.

Stagione Sportiva

2020-2021

Numero

n. 28/CFA/2020-2021/A

Presidente

Sica

Relatore

Tuccillo

Riferimenti normativi

art. 4 CGS; Carta dei diritti dei bambini e dei doveri degli adulti della FIGC; art. 21 Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico;

Provvedimenti

SEZ. IV - DECISIONE N. 028 CFA del 14 ottobre 2020 (Procura Federale Interregionale-Spreafico Roberto-Bonfanti Roberto-A.C.D. Brianza Cernusco Merate)